Incompatibilità del giudice che abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero per la richiesta di fallimento. Abbreviazione d'ufficio del termine a comparire di cui all'articolo 15 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5098. Presidente Ceccherini. Relatore Bernabai.

Fallimento - Procedimento - Incompatibilità del giudice che abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché valuti se richiedere il fallimento - Esclusione

Non sussiste alcuna incompatibilità, in sede di decisione sul ricorso per fallimento, del magistrato che in precedenza abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento. La natura neutra e non decisoria di tale segnalazione ex art. 7, n. 2, legge fall. all'esito della mera delibazione di elementi sintomatici dell'insolvenza emersi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, non è tale da condizionare la successiva imparzialità di giudizio ed esigere quindi il dovere di astensione a pena di violazione del principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. (Cass., sez. unite, 18 aprile 2013, n. 9409); nè tanto meno si tratta di duplicazione di accertamento in due diversi gradi di giudizio (Cass, sez. unite, 15 giugno 2012, n. 9857).

Fallimento - Procedimento - Abbreviazione di ufficio del termine a comparire - Ammissibilità - Interesse pubblico alla tutela della par condicio creditorum

In tema di procedimento per dichiarazione di fallimento, l'abbreviazione di ufficio del termine per comparire non trova alcun ostacolo nella lettera dell'art. 15 legge fall. ed appare giustificata dall'interesse pubblicistico alla tutela della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, il giudice del merito aveva ritenuto che la par condicio creditorum fosse a rischio di compromissione a causa dell'imminente consolidamento di ipoteche giudiziali iscritte su immobili dell'impresa.)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 3 agosto 2010 il Tribunale di Pordenone dichiarava il fallimento dell'Impresa edile Moras e Bertolo s.r.l. su ricorso della Procura della Repubblica e della Banca Popolare di Vicenza, previa abbreviazione dei termini per comparire L. Fall., ex art. 15, comma 5. Il successivo reclamo era rigettato dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza 18 aprile 2011.

La corte territoriale motivava che non sussisteva alcun vizio di costituzione del giudice per la pretesa incompatibilità, nel collegio, del medesimo magistrato che, nell'ambito di un giudizio civile ordinario, aveva segnalato al Pubblico ministero l'insolvenza della società;

- che la dimidiazione dei termini L. Fall., ex art. 15, comma 5, poteva essere disposta d'ufficio dal presidente, in presenza di particolari ragioni di urgenza: quale, nella specie, l'imminente consolidamento di ipoteche giudiziarie iscritte da creditori su immobili della società;
- che l'insolvenza, oltre a essere stata confessata, di fatto, dallo stesso legale rappresentante nel corso dell'istruttoria prefallimentare, con dichiarazione di adesione all'istanza di fallimento in caso di esito negativo delle trattative in corso per un accordo sulla ristrutturazione dei debiti, e L. Fall., ex art. 182 bis, emergeva altresì da crediti bancari in sofferenza, oggetto di azioni giudiziarie, nonchè da plurime ipoteche iscritte in forza di decreti ingiuntivi, dal pignoramento presso terzi operato dall'Equitalia s.p.a.; oltre che da vari inadempimenti e dall'ingente ammontare dei debiti a breve, per Euro 5.382.113,00, risultante dalla situazione patrimoniale prodotta.

Avverso la sentenza, notificata il 19 aprile 2011, l'Impresa Edile Moras e Bertolo s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, e notificato il 19 maggio 2011.

Deduceva:

- 1) la violazione della L. Fall., art. 15, artt. 24 e 111 Cost., nonchè la carenza di motivazione in ordine all'illegittima dimidiazione dei termini di difesa ed all'incompatibilità della partecipazione del medesimo magistrato che aveva segnalato l'insolvenza al Pubblico ministero nel collegio che aveva poi deliberato il fallimento;
- 2) la violazione della L. Fall., artt. 15, 161, 162, 163, 182 bis e la carenza di motivazione nella ritenuta inesistenza della violazione del diritto di difesa;
- 3) la violazione dell'art. 51 c.p.c., n. 4 e la conseguente nullità della sentenza per violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, nonchè la carenza di motivazione nel rigetto dell'eccezione di incompatibilità in cui versava il membro del collegio che era già stato autore della segnalazione di insolvenza al pubblico ministero, nell'ambito di un processo civile;
- 4) la violazione della L. Fall., art. 5 e la carenza di motivazione sull'esistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento dell'Impresa Edile Moras e Bertolo s.r.l.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

La Banca Popolare di Vicenza non svolgeva attività difensiva.

All'udienza del 7 gennaio 2015 il Procuratore generale ed il difensore della curatela precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per affinità di contenuto, sono infondati.

Non sussiste alcuna incompatibilità, in sede di decisione sul ricorso per fallimento, del magistrato che in precedenza abbia trasmesso gli atti al Pubblico ministero, affinchè valuti se instare per la dichiarazione di fallimento. La natura neutra e non decisoria di tale segnalazione L. Fall.,

ex art. 7, n. 2, all'esito della mera delibazione di elementi sintomatici dell'insolvenza emersi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, non è tale da condizionare la successiva imparzialità di giudizio ed esigere quindi il dovere di astensione a pena di violazione del principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. (Cass., sez. unite, 18 aprile 2013, n. 9409); nè tanto meno si tratta di duplicazione di accertamento in due diversi gradi di giudizio (Cass, sez. unite, 15 giugno 2012 n. 9857).

E tutto ciò, a parte il rilievo che l'eventuale situazione di incompatibilità, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, n. 1, avrebbe dovuto essere denunziata con tempestiva istanza di ricusazione.

Del pari priva di pregio si palesa la censura relativa all'abbreviazione di ufficio del termine per comparire, che non trova alcun ostacolo nella lettera della L. Fall., art. 15 ed appare giustificata dall'interesse pubblicistico alla tutela della par condicio creditorum: nella specie, a rischio di compromissione per l'imminente consolidamento di ipoteche giudiziali iscritte su immobili della società, come puntualmente motivato dal presidente del Tribunale di Pordenone nel decreto in questione.

Il secondo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta inesistenza della violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato.

A prescindere dalla promiscuità delle censure, indiscriminatamente esposte sotto il profilo della violazione di legge sostanziale (art. 360 c.p.c., n. 3) e processuale (art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè del vizio di motivazione, si osserva come la corte territoriale abbia esattamente escluso la violazione del diritto di difesa, una volta ritenuta legittima la dimidiazione dei termini a comparire: anche alla luce del rinvio dell'udienza di trattazione, disposto al dichiarato scopo di consentire il perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che l'amministratrice dell'Impresa Edile Moras e Bertolo s.r.l. asseriva in fieri. Del tutto irrilevante è l'obiezione che l'udienza in questione non concernesse la richiesta di fallimento promossa dal pubblico ministero, l'unitarietà della fase istruttoria prefallimentare all'accertamento dello stato di insolvenza, per definizione non legato unicamente al singolo credito vantato dalla parte ricorrente. E la stessa motivazione del rinvio dava conto, anzi, della ricerca di un accordo complessivo di ristrutturazione dei debiti che prevenisse la dichiarazione di fallimento.

Natura di merito hanno, poi, le ulteriori argomentazioni sulla natura controversa del credito azionato in sede monitoria, posto a base della richiesta del P.M., insuscettibili di disamina in questa sede.

Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 5 e la carenza di motivazione sull'esistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie che si basa anche su dati extratestuali non esaminabile direttamente in questa sede.

Al riguardo, si deve comunque osservare come la stessa parte ricorrente concluda l'illustrazione delle asserite possibilità di recupero economico della società indicando il grado di eventuale soddisfacimento del ceto creditorio in misura superiore al 50%: ciò che per l'appunto corrisponde ad uno stato di insolvenza, caratterizzata dall'incapacità di adempiere per intero e regolarmente alle obbligazioni esigibili. La falcidie non risulta neppure giustificata da soluzioni alternative, dal momento che l'accordo

di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis promosso nelle more dell'istruttoria prefallimentare non si è perfezionato e che nessuna proposta di concordato preventivo è stata presentata (cfr. ricorso, pag. 42).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con là conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015